



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2017;

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 26 ottobre 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Veneto Banca S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 1° marzo 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per l’estensione oggettiva del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Veneto Banca S.p.A. (di seguito, “Veneto Banca” o “Banca”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, capogruppo dell’omonimo Gruppo Veneto Banca. Il bilancio provvisorio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha realizzato un

fatturato, calcolato (a) applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa [omissis]¹ euro; (b) in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa [omissis] euro;

2. Associazione “Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino”;

3. Un consumatore.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti:

- pratica sub a): nell'aver nei fatti condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori: mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”, all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori.

Con particolare riguardo ai suddetti “Mutui Soci” - che prevedono condizioni economiche differenti rispetto ai prodotti di mutuo ordinari -, i consumatori sarebbero stati condizionati: *i*) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca pari a numero 200 azioni, al fine di accedere ai mutui *de quibus* riservati ai soci, peraltro superiori a quelli minimi, invece, necessari per diventare soci (pari a numero 100 azioni) e *ii*) a non vendere tali pacchetti azionari in modo da non scendere sotto la soglia pari a numero 200 azioni, per determinati periodi (24 mesi successivi alla stipula del mutuo), al fine di non perdere le specifiche condizioni economiche ivi previste;

- pratica sub b): nell'aver nei fatti indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto corrente con la prospettazione della necessità di instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo.

¹ Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In data 26 ottobre 2016, è stato comunicato a Veneto Banca l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/10602 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, veniva ipotizzata l'aggressività della condotta posta in essere dalla Banca consistente nell'aver nei fatti condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori: mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. "Mutui Soci"; prestiti personali e aperture di credito in conto corrente, all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori.

7. Nel caso dei suddetti "Mutui Soci", che prevedono condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinari, più precisamente, i consumatori e, in particolare, i consumatori non soci, sarebbero stati condizionati, al fine di ottenere gli stessi,: i) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca, necessari per diventare soci e poter accedere ai prodotti di mutuo *de quibus* riservati ai soci e ii) a non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate.

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione, tra l'altro, circa il numero di mutui immobiliari e di liquidità e, tra di essi, quello dei mutui soci, prestiti personali e aperture di credito in conto corrente, erogati a consumatori nel periodo oggetto di accertamento istruttorio, con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato attraverso lo stesso prodotto di finanziamento concesso.

9. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la Sede Legale con Filiale, e il Centro Direzionale della Banca site a Montebelluna, in provincia di Vicenza e presso un'altra Filiale della Banca, a seguito dei quali sono state acquisite al fascicolo informazioni e documentazione anche interna inerenti la suddetta pratica commerciale.

10. Nelle date del 21 novembre e del 5 dicembre 2016, sono pervenute le istanze di partecipazione al procedimento dell'"Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino" e di un consumatore, accolte rispettivamente nelle date del 25 novembre e 30 dicembre 2016.

11. Veneto Banca ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di

informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e nei verbali di accertamento ispettivi e la prima memoria difensiva in data 16 dicembre 2016.

12. In data 3 febbraio 2017, il professionista è stato sentito in audizione.

13. In data 13 febbraio 2017, il procedimento è stato esteso oggettivamente ad un'altra pratica commerciale posta in essere da Veneto Banca in violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo. Questa ulteriore pratica commerciale consisteva nell'aver nei fatti indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto corrente con la prospettazione della necessità di instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo ovvero con l'omessa indicazione circa la non obbligatorietà dell'apertura dello stesso presso la medesima banca erogatrice del finanziamento.

14. Contestualmente all'ampliamento dell'oggetto del procedimento con riferimento alla nuova pratica commerciale sopra descritta, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della stessa, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione, tra l'altro, circa il numero mutui immobiliari e di liquidità (esclusi quelli al personale della Banca) e, tra di essi, quello dei mutui soci rispetto ai quali è stata richiesta l'apertura di un conto corrente presso la Banca, erogati a consumatori nel periodo oggetto di accertamento istruttorio.

15. Con memoria pervenuta in data 8 marzo 2017, Veneto Banca ha fornito chiarimenti e delucidazioni circa la nuova pratica commerciale contestata e dato riscontro alle richieste d'informazioni contenute nel verbale di audizione e nell'integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento.

16. Veneto Banca ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 18 novembre 2016 e del 15 marzo 2017.

17. In data 31 marzo 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

18. In data 20 aprile 2017, Veneto Banca ha presentato la propria memoria conclusiva.

19. In data 21 aprile 2017, sono stati richiesti i pareri a Banca d'Italia e alla CONSOB.

20. In data 19 maggio 2017, è pervenuto il parere della Banca d'Italia.

2) *Le evidenze acquisite*

Pratica sub a)

Il contesto in cui si inscrivono le condotte

21. Il contesto in cui si inscrivono, in particolare, le condotte di cui alla pratica *sub a)* oggetto del presente provvedimento è quello in cui la Banca ha dato avvio a partire dalla seconda metà del 2012 ad un'importante operazione di ricapitalizzazione attraverso diverse aperture del libro soci con l'emissione di nuove azioni sociali e un aumento di capitale nell'anno 2014², realizzata anche mediante il collocamento ai consumatori di azioni della Banca contestuale alla concessione di finanziamenti dagli stessi richiesti.

22. Infatti, a partire dalla seconda metà del 2012, successivamente ai primi dati economici negativi che hanno portato anche al primo bilancio in perdita della Banca nell'esercizio 2012³ e a seguito dell'importante riassetto dello scenario normativo, regolamentare e di vigilanza rappresentato: *i)* dall'imminente inizio dell'applicazione del *corpus* di norme c.d. di Basilea III⁴; *ii)* dalla prospettata partecipazione della Banca al *Comprehensive Assessment* della Banca Centrale Europea, l'esame preventivo rispetto alla Vigilanza Unica Europea⁵ e *iii)* dal vicino passaggio della Banca alla Vigilanza Unica Europea con il Meccanismo di vigilanza unico (MVU)⁶, Veneto Banca spinta dalla necessità di rafforzarsi patrimonialmente ha assunto le suddette determinazioni d'ordine creditizio e commerciale finalizzate all'aumento del proprio capitale sociale e della propria compagine sociale. Si tenga conto, poi, che questa necessità di rafforzamento

² Si consideri che nel periodo in questione fu effettuato anche un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario denominato "*Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni*", deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2012, con periodo di adesione dal 17 dicembre 2012 all'8 febbraio 2013, rimborsato poi anticipatamente nel giugno 2014. Cfr. Comunicati stampa del 14 dicembre 2012 e del 30 aprile 2014 presenti sul sito della Banca www.venetobanca.it nella sezione "Comunicati stampa"/"2012" e "Comunicati stampa"/"2014" nonché Doc. n. 41, allegato: doc. 6.3.

³ Il bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2012 ha registrato una perdita pari a 35,3 milioni di euro. Cfr. <https://www.venetobanca.it/bilancio-venetobanca-2012>.

⁴ Tali norme prevedevano, tra l'altro, un rafforzamento dell'adeguatezza patrimoniale da parte delle banche, con l'imposizione di soglie minime di capitale.

⁵ La c.d. "valutazione approfondita" delle banche europee condotta dalla stessa BCE in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza.

⁶ Il nuovo sistema di vigilanza finanziaria che coinvolge la Banca Centrale Europea (BCE) e le autorità nazionali competenti (ANC) dei paesi dell'area dell'euro e ha avuto avvio a novembre 2014. Il MVU è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura che la politica dell'UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della massima qualità.

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU ed esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base della ripartizione delle responsabilità tra la BCE e le ANC, come stabilito nel regolamento sull'MVU. Per garantire una vigilanza efficiente, gli enti creditizi sono classificati in enti "significativi" e "meno significativi". I primi sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, mentre alle ANC è affidata la vigilanza delle banche meno significative. Veneto Banca è un soggetto significativo che ricade sotto la vigilanza diretta della BCE.

patrimoniale ha assunto una “priorità massima” per la Banca nel 2013 a seguito delle risultanze dell’attività ispettiva di Banca d’Italia conclusasi nel medesimo anno⁷. Le aperture del Libro Soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione negli anni tra il 2012 e il 2015⁸ sono state numerose e quelle con l’emissione di nuove azioni ben [omissis], incentrate tutte nel periodo 2012 - 2014, pari ad un numero totale di [10.000.000 – 20.000.000] nuove azioni emesse⁹.

23. L’operazione di aumento di capitale dell’anno 2014, finalizzata proprio espressamente al raggiungimento dei *ratios* patrimoniali previsti da Basilea III e necessari per il superamento del *Comprehensive Assessment* della Banca Centrale Europea¹⁰, in esecuzione di una delega già conferita al consiglio di amministrazione dall’assemblea straordinaria del 28 aprile 2012 dei soci della Banca¹¹, ha previsto un’offerta in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato “*Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni*” di massime n. 13.865.138 azioni ordinarie Veneto Banca e l’offerta al pubblico indistinto dell’eventuale inoptato.

24. L’offerta è quindi consistita nell’emissione da parte della Banca del suddetto numero di azioni Veneto Banca del valore nominale di euro 3,00 cadauna¹², collocate al prezzo di euro 36,00 cadauna (di cui, quindi, euro 33,00 a titolo di sovrapprezzo)¹³. Il prezzo di offerta delle azioni di euro 36,00 per ciascuna azione è stato determinato prendendo a riferimento il valore delle azioni Veneto Banca stabilito dall’assemblea dei soci il 26 aprile 2014, pari a euro 39,50, e applicandovi uno sconto dell’8,861%¹⁴

⁷ Cfr. Comunicati stampa del 14 novembre e del 4 dicembre 2013 presenti sul sito della Banca www.venetobanca.it nella sezione “Comunicati stampa”/”2013”.

⁸ Docc. nn. 41, allegato: doc. 4 e 64, allegato: doc. 23 in atti.

⁹ Tra di esse, sono incluse anche quelle derivanti dalla conversione, nel giugno/luglio 2014, del prestito obbligazionario denominato “*Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni*” e sono escluse, invece, quelle emesse con l’operazione di aumento di capitale del 2014, il cui ammontare è indicato successivamente.

¹⁰ Come risulta, infatti, anche dalla relazione sulla gestione presente nel documento di bilancio dell’anno 2014, la finalità dell’operazione di aumento di capitale di tale anno era quella di essere “*in linea con i requisiti previsti dalla progressiva implementazione delle regole di vigilanza prudenziale, note come “Basilea III”, e in prospettiva degli eventuali impatti che sarebbero potuti derivare dai risultati dell’esercizio di Comprehensive Assessment condotto dalla BCE.*” Cfr. <https://www.venetobanca.it/bilancio-venetobanca-2014>.

¹¹ La delega al consiglio di amministrazione era di deliberare, in una o più volte, per un periodo massimo di cinque anni, un aumento, a pagamento, scindibile del capitale sociale per un controvalore di massimi complessivi nominali euro 45 milioni mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,00 cadauna. Doc. n. 9 in atti.

¹² Le azioni sono state offerte in opzione agli azionisti della Banca stessa e agli obbligazionisti sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 1 azione Veneto Banca per ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 azioni Veneto Banca per ogni n. 20 obbligazioni convertibili detenute (a prescindere dall’intervenuta conversione delle stesse).

¹³ Docc. nn. 5 e 41, allegato: doc. 6.2 in atti.

¹⁴ Doc. n. 2 in atti.

Qualora le azioni non fossero state tutte sottoscritte dagli azionisti e dagli obbligazionisti, soggetti terzi, che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta, potevano sottoscrivere l'inoptato.

Ai fini dell'adesione all'offerta da parte dei terzi era richiesta la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo¹⁵.

25. Il periodo di adesione all'offerta, sia per l'offerta in opzione sia per l'offerta al pubblico indistinto, è stato il medesimo ed è decorso dal 26 giugno 2014 al 28 luglio 2014¹⁶.

26. A conclusione di questa operazione sono state sottoscritte complessivamente n. 13.174.342 azioni (di cui 8.905.245 da parte dei titolari di opzione e 4.269.097 da parte del pubblico indistinto), pari al 95,02% del totale delle azioni offerte¹⁷ e si è registrato un incremento della compagine sociale della Banca di quasi 10.000 nuovi soci¹⁸, con numero totale di soci (*i.e.* soggetti iscritti al Libro Soci e detentori, almeno al momento dell'ammissione alla qualifica di socio, di numero 100 azioni) alla fine del 2014 pari a *[omissis]* unità e con gli azionisti (*i.e.* soggetti - soci e non soci - detentori di azioni) pari a *[omissis]* unità con un incremento a partire dal 2012 di circa il *[50-60%]*, per entrambe le categorie, rispetto ai dati di fine 2011¹⁹, rispettivamente *[omissis]* unità e *[omissis]* unità²⁰.

Le politiche di collocamento

27. Dalle risultanze istruttorie, è emerso che l'esito positivo della citata operazione di capitalizzazione, iniziata nella seconda metà dell'anno 2012 e rappresentata nel complesso, come sopra rilevato, dalle diverse aperture del Libro Soci con l'emissione di nuove azioni sociali e dall'aumento di capitale dell'anno 2014, si è realizzato anche attraverso una serie di leve e iniziative commerciali poste sempre in essere dal professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli presso la clientela, nelle quali sono prevalse le

¹⁵ Docc. nn. 4 e 5 in atti.

¹⁶ Doc. n. 5 in atti.

¹⁷ Si rappresenta che il numero complessivo di azioni di Veneto Banca al 31 dicembre 2013 era di *[omissis]*. L'operazione di aumento di capitale ha dunque determinato un ampliamento del numero di azioni nella misura del *[10-20%]*.

¹⁸ Docc. nn. 7 e n. 64, allegato: doc. 18 in atti. Nel comunicato stampa l'allora Direttore Generale della Banca, con riferimento alla conclusione dell'operazione di aumento di capitale in argomento, affermava che: "*Posso considerare l'operazione un grandissimo successo. [...] Questo 95% è un risultato ottenuto con il contributo di tutti i territori in cui il Gruppo è presente, in un periodo di tempo molto breve e in un contesto in cui anche altri istituti stavano procedendo ad analoghe operazioni. La nostra compagine sociale si è arricchita di quasi 10.000 nuovi soci: tanti interventi di taglia medio/piccola a dimostrazione della capacità di mantenere lo spirito della banca popolare di territorio*"

¹⁹ Se si considerano i soli azionisti - non soci, l'incremento degli stessi è stato di circa il *[40-50%]* nel medesimo periodo 2012-2014.

²⁰ Doc. n. 64, allegato: doc. 19 in atti.

esigenze di patrimonializzazione della Banca sugli interessi della stessa clientela.

28. Queste leve e iniziative tese quindi al raggiungimento degli obiettivi sul capitale e indirizzate anche a consumatori sono state programmate già a partire dal 2012 e hanno avuto pieno sviluppo negli anni 2013 e 2014 per assicurare, in particolare, con riferimento a quest'ultimo anno, il pieno successo dell'operazione di aumento di capitale. Esse sono state caratterizzate dall'assegnazione di specifici obiettivi alle aree territoriali, con relativi tempi di raggiungimento, monitorati dalle strutture di vertice in modo sistematico.

29. Si tenga conto, peraltro, che negli anni 2012, 2013 e 2014 esisteva un sistema incentivante per il c.d. personale "più rilevante"²¹ della Banca, ma anche dell'intero Gruppo, in cui l'attivazione del medesimo e la maturazione dei premi era subordinata al superamento di determinati valori di alcuni parametri, i cc.dd. "entry gate", tra i quali sussistevano quelli relativi a valori di *ratios* patrimoniali rappresentati dal [omissis] e dal [omissis], realizzabili anche attraverso un accrescimento del patrimonio netto e quindi del capitale sociale²².

30. Quanto sopra rappresentato circa le suddette leve e iniziative commerciali poste in essere dal professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli presso la clientela emerge, in particolare, da documentazione, quale le risultanze delle attività ispettive condotte negli ultimi anni dalla CONSOB²³ e la relativa reportistica interna della Direzione *Audit* della Banca²⁴, e da altri documenti interni acquisiti in ispezione. Tale documentazione, infatti, evidenzia come da parte dei vertici della Banca vi fosse un'esplicita indicazione alle varie Filiali di collocare al massimo i titoli azionari alla clientela; inoltre, dichiarazioni di funzionari/dirigenti di Filiale agli atti affermano che già a partire dal secondo semestre del 2012 ed, in particolar modo, negli anni 2013 e 2014, le Direzioni territoriali richiedevano l'invio di resoconti inerenti tutta l'attività di collocamento delle azioni, che gli operatori erano tenuti a svolgere ogni giorno²⁵.

31. Durante le attività ispettive sono state, infatti, acquisite relativamente a questo periodo incalzanti richieste via *mail* di collocamento delle azioni e di reportistica sulle azioni collocate dai singoli operatori di Filiale provenienti

²¹ Docc. nn. 16.2, 16.3, e 16.4 in atti.

²² Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, è emerso che in questi anni non è stato remunerato alcun premio incentivante al personale "rilevante" in quanto non sono stati superati quei determinati valori dei cc.dd. "entry gate" previsti per l'attivazione dei sistemi incentivanti e per la maturazione dei premi dei relativi anni.

²³ Doc. 16.8.66 in atti.

²⁴ Doc. 16.8.72 in atti.

²⁵ Doc. n. 24 in atti.

dalle Direzioni territoriali, in cui si effettuavano anche confronti tra le Filiali e le diverse aree territoriali sulle produzioni di azioni collocate e si dava una valutazione negativa non solo agli zeri, ma anche a risultati ritenuti non performanti, comunicati da parte di alcune Filiali, definiti produzioni asfittiche. Tra queste richieste via *mail*, in particolare, sono da richiamare le seguenti comprese tra il mese di marzo 2013 e il mese di giugno 2014 ed aventi tale tenore:

*“[...] in calce trovate il perché della nostra convinta azione sul collocamento del patrimonio della nostra banca (stralcio del comunicato stampa VB sul bilancio 2012). Vi prego di tornare con forza su questa classe di attivo che non penso ci sia bisogno di dire ancora quanto sia importante per il gruppo e per i soci stessi, [...]. Diventare socio deve essere un valore aggiunto e questo dovete far percepire ai vostri clienti.”*²⁶

*“[...] vi sollecito la missione di comunicare ai clienti buoni che arrivano a fare operazioni la necessità di farli diventare soci [...] I ns gestori hanno nei loro ptf centinaia di clienti non azionisti...ma se non propongono sistematicamente a tappeto le ns azioni e con le giuste “chiavi” commerciali...non raccogliamo niente.”*²⁷

*“A partire da stasera (ore 16,10) siete invitati, [...], all’invio quotidiano di un report (auto dichiarato) sulla produzione relativa a determinati prodotti. Il report, [...], va compilato riempiendo i campi contenuti nella tabella allegata [...]. I prodotti sono unicamente quelli contenuti nell’allegato [...], ovvero: - il numero totale dei CONTI correnti APERTI nella giornata: si intendono solo i c/c ordinari ([...]); [...] - numero azioni VB sottoscritte (non importo) con l’indicazione del NDG e nominativo del sottoscrittore [...] Raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sopra indicate ed all’orario di invio (ORE 16,10). [...] Nel caso in cui nessun prodotto tra quelli oggetto della segnalazione sia stato fatto, il report dovrà comunque essere spedito al sottoscritto con la dicitura “report negativo”. Il ritardo o il mancato invio del report in questione saranno segnalati al Responsabile d’Area, senza ulteriori avvisi.”*²⁸

*“[...] su richiesta della DT vi informiamo che a partire da domani Giovedì 19/06/2014 le rilevazioni giornaliere saranno 2, le Filiali dovranno comunicare all’Area con le consuete modalità le manifestazioni di interesse sottoscritte 2 volte al giorno, la prima entro le ore 12:50 e la seconda entro le ore 16:20. Quindi invierete il solito modulo dell’autodichiarato due volte al giorno inserendo solo nell’invio serale i dati relativi alle produzioni [...] di C/C.”*²⁹

32. Nell’ambito di queste leve e iniziative, hanno assunto un ruolo rilevante i prodotti di finanziamento, facendo sì che anche questi prodotti possano

²⁶ Doc. n. 25.4.33 in atti.

²⁷ Docc. nn. 25.4.1 e 25.4.2 in atti.

²⁸ Doc. n. 25.4.5 in atti.

²⁹ Doc. n. 25.4.36 in atti.

essere annoverati tra quelli oggetto di una pianificazione commerciale avente carattere funzionale al buon esito del collocamento di nuove azioni da parte della Banca e, in generale, all'accrescimento dell'investimento in azioni Veneto Banca da parte della clientela.

33. Anche in questo caso, la documentazione ispettiva annovera le dichiarazioni di funzionari/dirigenti di Filiale che, oltre a rappresentare quanto sopra circa la reportistica quotidiana sul collocamento delle azioni richiesta dalle Direzioni territoriali, indicano che: *“Ad esempio, in caso di concessione di finanziamento della banca, ai clienti erano proposte le condizioni agevolate dei prodotti riservati ai soci rispetto ad altre tipologie di classi di prodotto”*³⁰ con la necessaria sottoscrizione di pacchetti minimi di azioni della Banca che in caso di sottoscrizione di determinati prodotti, quali il c.d. mutuo soci, risultavano pari a numero 200 azioni, come si vedrà nel prosieguo.

34. E tutto ciò è anche confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all'Autorità e da alcuni reclami sempre provenienti da consumatori prodotti dallo stesso professionista nei quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere l'apertura di un mutuo fosse l'acquisto di azioni della Banca; ma soprattutto trova riscontro dalla disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate finanziamenti - titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio, con riferimento alla quale si rinvia a quanto più avanti riportato e alle TABELLE NN. 1 e 2.

35. La strategia di collocare prodotti di finanziamento abbinati all'acquisizione di azioni e con ciò anche all'assunzione della qualifica di socio è, altresì, risultata alla luce della politica commerciale della Banca di proporre uno specifico tipo di mutuo. Dalle risultanze istruttorie è emerso difatti che la Banca ha offerto proprio nel periodo di riferimento il c.d. “mutuo soci”, un prodotto non acclaratamente finalizzato al collocamento di titoli ma caratterizzato da specifiche condizioni di favore proprio in abbinamento alla qualifica di socio acquisita di conseguenza spesso nell'occasione dal cliente con l'acquisto di titoli azionari. Dalla risultanze istruttorie è risultato che il collocamento delle azioni oggetto di diverse sollecitazioni alle Filiali è stato in misura importante raggiunto anche attraverso l'offerta di questo prodotto presso la clientela *retail*.

36. Infatti, nel corso dell'attività istruttoria, si è riscontrato che Veneto Banca ha commercializzato questo prodotto destinato ai soci/persone fisiche e dunque un'offerta abbinata mutui/titoli azionari nei confronti dei

³⁰ Doc. n. 24 in atti.

consumatori, proprio negli anni oggetto di accertamento istruttorio, e in particolare negli anni 2013 e 2014, *i.e.* quelli caratterizzati dall'operazione di ricapitalizzazione. Con tale strumento la Banca ha perseguito il fine dell'acquisto di proprie azioni da parte di questi soggetti e il raggiungimento nel periodo interessato degli obiettivi prefissati con la suddetta operazione.

37. Più precisamente, il prodotto “mutuo soci” è stato commercializzato a partire dalla data del 24 aprile 2013 e fino al 1° febbraio 2016³¹, in quanto a seguito della delibera assembleare di trasformazione della Banca in società per azioni del 19 dicembre 2015³², Veneto Banca ha eliminato dal catalogo commerciale questo prodotto riservato ai soci della vecchia cooperativa.

38. L'offerta di mutuo *de qua* era rivolta ai soci per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili e si contraddistingueva rispetto al mutuo ordinario per condizioni di credito agevolate, rappresentate principalmente dalla possibilità di godere dell'applicazione di uno *spread* inferiore rispetto a quello che la Banca praticava per i mutui erogati a beneficio di mutuatari non soci.

39. I requisiti minimi richiesti per accedere al prodotto erano:

- il possesso di un numero minimo di 200 azioni;
- che almeno uno dei cointestatari fosse socio;
- l'impegno a non vendere le azioni della Banca (dovendo mantenere almeno il numero minimo di azioni richiesto) nei 24 mesi successivi alla data di stipula. In caso di vendita nel predetto lasso temporale, la Banca applicava una maggiorazione del tasso applicato sulla durata residua del mutuo prevista contrattualmente di 0,50 punti percentuali.

40. Infatti, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle circolari commerciali e dalle schede prodotto, risulta che il “mutuo soci” era dedicato alla compagine sociale della Banca, pertanto ai già soci, purché in possesso di un numero minimo di 200 azioni, ma soprattutto ai nuovi soci per i quali rappresentava una prima e immediata applicazione dei vantaggi di natura mutualistica derivanti dalla condizione di socio. Era inoltre prevista la possibilità di poter richiedere questo prodotto di mutuo anche per coloro che,

³¹ Doc. nn. 16.8.2 e 16.8.3 in atti.

³² L'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2015 ha approvato la trasformazione da Soc. Coop. a Società per Azioni (S.p.A.) (deliberazione iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso il 23 dicembre 2015) come richiesto dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3. Come noto, la riforma della disciplina delle banche popolari, introdotta con il D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha stabilito l'obbligo per le banche popolari con attivi superiori a 8 miliardi di euro di trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, quest'ultima avvenuta in data 27 giugno 2015 in seguito al 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, con il quale è stato introdotto nella parte Terza un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”. Il suddetto decreto convertito ha trovato applicazione anche a Veneto Banca, il cui attivo (al 31 dicembre 2014 pari a 30,4 miliardi di euro Cfr. <https://www.venetobanca.it/bilancio-venetobanca-2014>) superava ampiamente il limite degli 8 miliardi di euro fissato dalla normativa.

avendo sottoscritto la richiesta di ammissione a socio e di acquisto di almeno un numero di 200 azioni della Banca, risultavano ancora in attesa dell'effettiva iscrizione al Libro Soci, che doveva però avvenire prima del perfezionamento e della stipula del contratto. In questo modo si consentiva ai suddetti soggetti di usufruire fin da subito dei benefici connessi alla qualifica di socio. Pertanto, l'accesso a questi prodotti di finanziamento era previsto anche per i clienti che avevano presentato, antecedentemente o contestualmente alla richiesta di mutuo, la domanda di ammissione a socio ancorché non ci fosse stato ancora riscontro finale da parte della Banca³³, richiedendo in ogni caso la sottoscrizione di almeno 200 azioni per il controvalore nel periodo di circa 8.000 euro, considerato il valore ai tempi di ciascuna azione pari fino a maggio 2013 a 40,25 euro, successivamente, fino a maggio 2014 a 40,75 euro e, infine, a 39,50 euro³⁴.

41. Inoltre, dalle verifiche ispettive e, in particolare, da specifiche dichiarazioni rilasciate nell'occasione da alcuni funzionari/dirigenti di Filiale³⁵ è emerso che: *“Con riguardo al mutuo soci [...], come risulta dal foglio informativo, le agevolazioni economiche connesse al mutuo erano disponibili solo per i clienti che avevano acquistato almeno 200 azioni [...]”, ma “Tali azioni potevano essere acquisite in vista della sottoscrizione del contratto di mutuo anche attraverso iniziale versamento della somma corrispondente, bloccata per finalità di successivo acquisto azioni attraverso un atto di ritenzione e compensazione, documento connesso al contratto di mutuo stesso (mutuo ordinario a cui venivano applicate le condizioni del mutuo soci)”*.

Pertanto, con la sottoscrizione di tale atto, denominato “atto di ritenzione e compensazione”³⁶, è stato consentito ad alcuni consumatori che al momento della stipula del contratto di mutuo non erano soci ovvero quantomeno titolari di azioni nel numero minimo necessario, di beneficiare delle condizioni economiche del mutuo soci, vincolando delle somme per finalità di successivo acquisto di azioni.

42. Infine, dalle risultanze istruttorie si è rilevato che la discrasia riscontrata

³³ La domanda di ammissione a socio doveva essere approvata da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, il quale fissava come requisito per il gradimento la detenzione di un numero minimo di azioni, come rilevato pari a numero 100; se però nel corso del tempo il numero di azioni detenute fosse sceso rispetto a tale soglia minima, permaneva comunque la qualifica di socio in capo al detentore.

³⁴ Cfr. <https://www.venetobanca.it/affrancamento-azioni-veneto-banca> e, in particolare, sul sito della Banca, la sezione “*STORICO DELLE PERIZIE EFFETTUATE DA VENETO BANCA*”.

³⁵ Doc. n. 24 in atti.

³⁶ Dalla disamina della documentazione acquisita in istruttoria, il patto di ritenzione e compensazione costituiva in generale uno strumento di tutela ulteriore per la Banca/creditrice che il cliente/debitore offriva spontaneamente a Veneto Banca ed essa valorizzava, unitamente ad ogni altro strumento di mitigazione del rischio, per procedere alla valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento e della rischiosità dell'operazione proposta dal cliente.

circa il pacchetto minimo di azioni previsto per la mera assunzione della qualifica di socio pari a numero 100 azioni - così dalla delibera consiliare del 28 aprile 2012 sino a quella della trasformazione societaria della Banca del 19 dicembre 2015 - e quello previsto per la sottoscrizione del prodotto mutuo soci pari a numero 200 azioni, non presente, peraltro, per gli altri prodotti destinati ai soci, quali ad esempio “Happy Prestito/Happy Casa Soci”, Conto Fido Soci”, che prevedevano ai fini del loro accesso la sottoscrizione di numero 100 azioni, discende dal *quantum* delle agevolazioni messe a disposizione del mutuatario, nell’ambito di un bilanciamento tra costi e benefici per l’una e per l’altra parte. Così in particolare, la Banca ha stimato che per rendere l’offerta commerciale equilibrata l’ammontare complessivo di queste agevolazioni richiedesse di essere controbilanciato da una partecipazione al capitale della società cooperativa (e dunque da un sostegno all’attività economica della Banca) equivalente all’investimento richiesto per l’acquisto di almeno 200 azioni³⁷.

43. Veneto Banca ha fornito nel corso dell’istruttoria i dati per il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, anche su base mensile, relativi al numero di: a) mutui immobiliari e di liquidità e, tra di essi, quello dei mutui soci, b) prestiti personali e c) aperture di credito in conto corrente, erogati a consumatori nel suddetto periodo³⁸ e al numero degli stessi erogati sempre a consumatori con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato attraverso lo stesso prodotto di finanziamento concesso, tenendo conto per la definizione di “contestualità” dei seguenti distinti criteri:

- deliberazione del finanziamento con acquisto azioni 6 mesi prima - 6 mesi dopo la data di tale deliberazione;
- deliberazione del finanziamento con acquisto azioni nel medesimo anno solare di tale deliberazione;
- deliberazione del finanziamento con acquisto azioni nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014³⁹.

Inoltre, la Banca ha anche prodotto la lista completa dei consumatori a cui sono stati erogati tali mutui, con l’indicazione per ciascuno della tipologia di mutuo sottoscritta (mutuo ordinario ovvero mutuo soci), della data di richiesta, sottoscrizione ed erogazione del mutuo e della data in cui gli stessi consumatori sono divenuti soci⁴⁰.

44. Dalla disamina di tali dati è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica *sub*

³⁷ Doc. n. 64, comunicazione di risposta, in atti.

³⁸ Doc. n. 41, allegati: docc. 1 e 2 in atti.

³⁹ Doc. n. 41, allegato: doc. 3 in atti.

⁴⁰ Doc. n. 41, allegato: doc. 5 in atti.

a) oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione. Infatti, si evidenzia che le percentuali dei prestiti personali e delle aperture di credito in conto corrente sottoscritte da consumatori in abbinamento a titoli della Banca, nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, non sono mai risultate particolarmente significative, tenuto conto, in particolare, sia del criterio 6 mesi prima/6 mesi sia di quello del medesimo anno, in quanto i loro valori percentuali annui non hanno mai superato il [10-20%] circa.

45. Nel seguito, pertanto, l'analisi è stata svolta con riguardo ai mutui immobiliari e di liquidità, per i quali la pratica risulta confermata. Infatti, i dati relativi alle singole annualità risultano essere i seguenti:

TABELLA N. 1

Anno	N. mutui immobiliari e di liquidità [mutui ordinari + mutui soci]	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> [mutui ordinari + mutui soci]	N. mutui soci ⁴¹	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli <u>non ai dipendenti</u> (arco temporale: 1° giugno 2012 - 31 dicembre 2014) e relativo dato percentuale	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli <u>non ai dipendenti</u> (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli <u>non ai dipendenti</u> (arco temporale: medesimo anno) e relativo dato percentuale
Dal 1° giugno 2012	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	n.d.	[<1.000] ([20-30%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>)	[<1.000] ([10-20%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>)	[<1.000] ([10-20%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>)
2013	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[<1.000]	[1.000-3.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [<1.000] ([40-50%] del totale mutui da maggio a dicembre con acquisto azioni)	[<1.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [<1.000] ([50-60%] del totale mutui da maggio a dicembre con acquisto azioni)	[<1.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [<1.000] ([50-60%] del totale mutui da maggio a dicembre con acquisto azioni)
2014	[3.000-5.000]	[3.000-5.000]	[<1.000]	[1.000-3.000] ([40-50%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [<1.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno con acquisto azioni)	[1.000-3.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [<1.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno con acquisto azioni)	[1.000-3.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [<1.000] ([30-40%] del totale mutui dell'anno con acquisto azioni)

⁴¹ Data inizio commercializzazione Mutuo Soci: 24/04/2013.

46. Da tali dati emerge che:

- nella seconda metà dell'anno 2012, su un totale di [1.000-3.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori non dipendenti, il [10-20%] circa è stato caratterizzato dal collocamento di titoli della Banca contestuale sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia secondo quello del medesimo anno, qualora si consideri, invece, il criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tale percentuale sale al [20-30%] circa. In tale anno non era ancora commercializzato il prodotto “mutuo soci”, pertanto tutti i mutui in questione abbinati alle azioni sono stati tutti mutui ordinari;
- nell'anno 2013, su un totale di [1.000-3.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori non dipendenti, il [30-40%] circa ha registrato l'abbinamento con titoli della Banca sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia secondo quello del medesimo anno, qualora si consideri, invece, il criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tale percentuale raggiunge il [30-40%] circa. In tale anno il prodotto “mutuo soci” è stato commercializzato solo a partire dalla fine del mese di aprile e sui mutui sottoscritti con abbinamento di azioni dal mese di maggio la percentuale di quelli soci è stata [50-60%];
- nell'anno 2014, su un totale di [3.000-5.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori non dipendenti, ben il [30-40%] circa ha registrato l'abbinamento con titoli della Banca sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia secondo quello del medesimo anno, qualora si consideri, invece, il criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tale percentuale sale al [40-50%] circa. In tale anno uno su tre circa di questi mutui abbinati alle azioni è stato un “mutuo soci”;
- pertanto, negli anni 2013 e 2014, gli anni in cui la Banca ha portato a pieno compimento la suddetta operazione di capitalizzazione, programmata ed iniziata a partire dalla seconda metà del 2012, la percentuale di abbinamento è stata pari al [30-40%] circa tenuto conto di entrambi i criteri: 6 mesi prima/6 mesi e medesimo anno, tenuto conto, invece, del criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tali percentuali sono ben più rilevanti e pari al [40-50%].

47. Inoltre, i dati relativi ai singoli mesi evidenziano ancor più chiaramente la rilevanza in termini di abbinamento mutui immobiliari e di liquidità con titoli della Banca e risultano essere i seguenti:

TABELLA N. 2

Anno	Mese	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> [mutui ordinari + mutui soci]	N. mutui soci	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli <u>non ai dipendenti</u> (arco temporale: 1° giugno 2012 - 31 dicembre 2014) e relativo dato percentuale	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli <u>non ai dipendenti</u> (arco temporale: 6 mesi prima/6 mesi dopo) e relativo dato percentuale	N. mutui immobiliari e di liquidità con collocamento di titoli <u>non ai dipendenti</u> (arco temporale: medesimo anno) e relativo dato percentuale
2012	Giugno	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
	Luglio	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
	Agosto	[omissis]	n.d.	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
	Settembre	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
	Ottobre	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
	Novembre	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
	Dicembre	[omissis]	n.d.	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>)
2013	Gennaio	[omissis]	n.d.	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Febbraio	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Marzo	[omissis]	n.d.	[omissis] (20-	[omissis] ([10-	[omissis] ([10-

			30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] (<1% del totale mutui del mese con acquisto azioni)	20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] (<1% del totale mutui del mese con acquisto azioni)	20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] (<1% del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Aprile	[omissis]	n.d.	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([10-20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([1-10%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Maggio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Giugno	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Luglio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Agosto	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([60-70%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([60-70%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([50-60%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Settembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([30-40%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
Ottobre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([40-	[omissis] ([40-	[omissis] ([40-

				50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Novembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Dicembre	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([30-40%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
2014	Gennaio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([50-60%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([50-60%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Febbraio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Marzo	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([30-40%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([40-50%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([30-40%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([30-40%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Aprile	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([20-30%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([30-40%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([20-30%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	[omissis] ([20-30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([20-30%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
	Maggio	[omissis]	[omissis]	[omissis] ([40-	[omissis] ([30-	[omissis] ([30-

				30%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)	20%] del totale mutui mese <u>non ai dipendenti</u>) di cui mutui soci [omissis] ([40-50%] del totale mutui del mese con acquisto azioni)
--	--	--	--	--	--	--

48. Con particolare riferimento agli anni 2013 e 2014, a livello mensile, infatti, i valori percentuali delle vendite abbinate dei mutui con i titoli risultano ancor più rivelatori di una spinta commerciale da parte della Banca al collocamento di proprie azioni attraverso questa forma di finanziamento. Si può, infatti, osservare che:

- nei mesi che vanno da maggio 2013 a novembre 2013 le percentuali dei mutui immobiliari e di liquidità stipulati da consumatori con collocamento di titoli della Banca contestuale rispetto al totale mutui sono ancora più alte rispetto a quella rilevata nell'anno (il [30-40%] circa) per i criteri 6 mesi prima/6 mesi dopo e medesimo anno e pari per esempio per il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo rispettivamente al [30-40%]circa, al [30-40%]circa, al [40-50%] circa, al [60-70%] circa, al [30-40%] circa, al [40-50%] circa e al [40-50%] circa. In tali mesi si è riscontrato che non meno del [40-50%] circa degli stessi era un mutuo soci con picchi del [50-60%] e del [50-60%] circa nei mesi di novembre e luglio 2013;
- in ben 7 mesi nel 2014 e, tra questi, in via consecutiva, nei mesi da luglio 2014 a ottobre 2014, le percentuali dei mutui con collocamento rispetto al totale mutui superano il valore del [30-40%] circa annuo per il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo, con un valore massimo del [50-60%] circa nel mese di agosto. In tali mesi è riscontrato che non meno del [20-30%] circa degli stessi era un mutuo soci con picchi del [50-60%] circa e del [40-50%] circa nei mesi di gennaio e agosto 2014;
- con riferimento al criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, quanto sopra riscontrato relativamente all'andamento dei valori percentuali mensili viene confermato, le relative percentuali si presentano più elevate e raggiungono i valori di [60-70%] circa e [50-60%] circa nei mesi di agosto e novembre 2013 e di [50-60%] circa e [60-70%] circa nei mesi di gennaio e agosto 2014.

49. Tali risultanze, in ogni caso, non differiscono considerando i dati quantitativi sempre forniti da Veneto Banca in cui i criteri per la “contestualità” sono stati, invece, i seguenti:

- sottoscrizione del finanziamento con acquisto azioni 6 mesi prima - 6 mesi dopo la data di tale sottoscrizione;
- sottoscrizione del finanziamento con acquisto azioni nel medesimo anno solare di tale sottoscrizione;
- sottoscrizione del finanziamento con acquisto azioni nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014⁴².

50. Ciò in quanto negli anni 2013 e 2014, come evidenziato prima, quelli in cui la Banca ha portato a pieno compimento l'operazione di capitalizzazione, si sono riscontrate analoghe percentuali di abbinamento intorno al [30-40%] circa sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia secondo quello del medesimo anno.

Pratica sub b)

51. Nel corso dell'attività istruttoria è anche emerso che contestualmente alla sottoscrizione di mutui avveniva, altresì, l'apertura di un conto corrente. Nel momento in cui il consumatore sottoscriveva un mutuo, qualunque tipologia fosse (mutuo ordinario ovvero mutuo soci) veniva anche indotto a sottoscrivere un conto corrente su cui regolare il mutuo stesso con la prospettiva della necessità di detenere un rapporto di conto corrente collegato al mutuo.

52. Ciò risulta confermato dalle elevate percentuali riscontrate di abbinamento mutui/conti correnti nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015, che vengono sotto riportate e tenuto conto del fatto che il periodo in questione coincide, almeno sino alla fine dell'anno 2014, con quello dell'operazione di ricapitalizzazione della Banca descritta con riferimento alla pratica *sub a*).

53. Devono inoltre essere considerate le circostanze che seguono.

In primis, il fatto che nell'operazione di aumento di capitale del 2014 era richiesta ai fini dell'adesione all'offerta da parte dei terzi la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo⁴³, circostanza per la quale il consumatore istante di un mutuo veniva indotto ad acquistare titoli della Banca ai fini del buon esito dell'operazione *de qua* e costretto, pertanto, per via della suddetta previsione ad aprire anche un conto corrente presso la Banca. In particolare, come testualmente riportato nella Scheda di Adesione all'operazione di aumento di capitale *de qua*, l'aderente prendeva atto che: “*qualora non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente [Veneto Banca] o altra banca del Gruppo Veneto Banca presso il quale viene presentata l'adesione all'Offerta al Pubblico*

⁴² Doc. n. 64, allegato: doc. 3-bis in atti.

⁴³ Docc. nn. 4 e 5 in atti.

Indistinto verrà richiesta l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli sul quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni richieste.”⁴⁴

54. Inoltre, come evidenziato nelle *mail* sopra citate, viene operato uno stringente monitoraggio nei confronti delle Filiali, rappresentato dal report giornaliero denominato modulo dell'auto dichiarato, che veniva anche richiesto quotidianamente nel 2013 e nel 2014: *“il numero totale dei CONTI correnti APERTI nella giornata: [...]”/ “i dati relativi alle produzioni [...] di C/C.”⁴⁵* e quindi, come nel caso delle produzioni di azioni collocate presso la clientela, si effettuava da parte dei vertici territoriali una valutazione negativa di queste produzioni non solo in caso di presenza di zeri, ma anche quando i risultati non erano ritenuti soddisfacenti.

55. Veneto Banca ha, altresì, fornito nel corso dell'istruttoria i dati nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015, relativi al numero di mutui immobiliari e di liquidità (esclusi quelli al personale della Banca) e, tra di essi, quello dei mutui soci, rispetto ai quali è stata richiesta l'apertura di un conto corrente presso la Banca.

56. Inoltre, la Banca ha fornito anche, con la sopra richiamata lista completa dei consumatori a cui sono stati erogati mutui dalla Banca nel medesimo periodo, informazioni circa la circostanza se gli stessi avessero sottoscritto un conto corrente presso la Banca ovvero un conto corrente presso altra Banca e la data di accensione del conto corrente⁴⁶.

57. Sulla base, di queste informazioni sono state svolte delle elaborazioni⁴⁷ al fine di ottenere, per singola annualità: *i*) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, all'apertura di un conto corrente rispetto al numero di mutuatari/consumatori nell'anno e *ii*) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, all'apertura di un conto corrente rispetto al numero di mutuatari/consumatori nell'anno che non erano già correntisti della Banca.

58. Nella TABELLA N. 3 che segue vengono riportate, a livello annuale, le suddette elaborazioni e i valori percentuali annui di abbinamento che ne conseguono, dati dal rapporto tra: *i*) il numero di mutui sottoscritti dai consumatori nell'anno rispetto ai quali è stata richiesta l'apertura di un conto corrente sul loro numero totale nell'anno e *ii*) il numero di mutui sottoscritti dai consumatori nell'anno rispetto ai quali è stata richiesta l'apertura di un

⁴⁴ Doc. n. 4 in atti.

⁴⁵ Docc. nn. 25.4.5 e 25.4.36 in atti.

⁴⁶ Doc. n. 64, allegato: doc. 24 in atti.

⁴⁷ Le elaborazioni sono state effettuate con riferimento ai dati riportati nel *file excel* contenuto nell'allegato doc. 24, del doc. n. 64 in atti, foglio lavoro “LISTA”.

conto corrente sul numero totale di quelli riferiti nell'anno a consumatori non già titolari di conto presso la Banca⁴⁸.

TABELLA N. 3

Anno	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> [mutui ordinari + mutui soci]	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> di consumatori non già titolari di conto	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> con apertura conto corrente stesso anno della data richiesta/sottoscrizione dei mutui	Valori percentuali di abbinamento mutui <u>non ai dipendenti</u> con apertura conto corrente rispetto al totale mutui dell'anno	Valori percentuali di abbinamento mutui <u>non ai dipendenti</u> con apertura conto corrente rispetto al totale mutui dell'anno riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
Dal 1° giugno 2012	[1.000-3.000]	[<1.000]	[<1.000]	[30-40%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>	[90-100%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
2013	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[40-50%] del totale mutui dell'anno non ai dipendenti	[90-100%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
2014	[3.000-5.000]	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[40-50%] del totale mutui dell'anno non ai dipendenti	[90-100%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
2015	[3.000-5.000]	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[40-50%] del totale mutui dell'anno non ai dipendenti	[90-100%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto

59. Da tali dati, risulta che:

- nell'anno 2012, su un totale di [1.000-3.000] mutui stipulati da consumatori il [30-40%] circa sono stati caratterizzati dall'abbinamento con il conto corrente, se poi più correttamente si considera quale denominatore nel rapporto il numero di mutuatari/consumatori che non erano già correntisti della Banca, la percentuale sale al valore ben più alto del [90-100%];
- nell'anno 2013, su un totale di [1.000-3.000] mutui stipulati da consumatori, ben il [40-50%] circa sono stati caratterizzati dall'abbinamento con il conto corrente, se poi più correttamente,

⁴⁸ Queste ultime specifiche elaborazioni sono state sempre effettuate con riferimento ai dati riportati nel *file excel* contenuto nell'allegato doc. 24, del doc. n. 64 in atti, foglio lavoro "LISTA", apponendo i seguenti filtri: "dtaRichiesta", "dtaStipula": 2012 (giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre) - 2013 - 2014 - 2015, a seconda dell'anno di riferimento della ricerca, nonché "dta accensione Conto", ponendo un *flag* su tale ultima colonna sui periodi/anni a partire da quelli della ricerca in poi per escludere i consumatori/mutuatari già titolari di conto.

anche in questo caso, si considera quale denominatore nel rapporto il numero di mutuatari/consumatori che non erano già correntisti della Banca la percentuale diviene del [90-100%];

- nell'anno 2014, su un totale di [3.000-5.000] mutui stipulati da consumatori, ben il [40-50%] circa sono stati caratterizzati dall'abbinamento con il conto corrente, considerando, invece, quale denominatore nel rapporto il numero di mutuatari/consumatori che non erano già correntisti della Banca la percentuale è pari al [90-100%];
- nell'anno 2015, su un totale di [3.000-5.000] mutui stipulati da consumatori, ben il [40-50%] circa sono stati caratterizzati dall'abbinamento con il conto corrente, effettuando il rapporto con il numero di mutuatari/consumatori non già titolari di conto presso la Banca la percentuale è pari all'altissimo valore del [90-100%].

60. Pertanto, emerge che i consumatori che nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015 hanno sottoscritto una qualsiasi tipologia di mutuo con Veneto Banca, che non erano alla data di richiesta/sottoscrizione del mutuo correntisti di Veneto Banca, nella quasi totalità dei casi hanno aperto un conto corrente presso la medesima.

61. In ogni caso, si fa presente che Veneto Banca ha fornito poi i dati di abbinamento riportati nella TABELLA N. 4 che segue relativi ai soli mutuatari che hanno domandato l'apertura di un conto corrente presso la medesima nel periodo intercorso tra la richiesta del mutuo e la sua erogazione, ritenendo che tempi diversi, quali il tempo anteriore rispetto alla richiesta di mutuo e quello successivo alla sua erogazione, non avrebbero potuto assumere rilievo ai fini dell'art. 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo⁴⁹.

62. Sulla base, di queste informazioni sono state svolte le medesime elaborazioni di cui sopra al fine di ottenere, per singola annualità: *i*) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, nel periodo intercorso tra la richiesta del mutuo e la sua erogazione, all'apertura di un conto corrente rispetto al numero di mutuatari/consumatori nell'anno e *ii*) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, nel periodo intercorso tra la richiesta del mutuo e la sua erogazione, all'apertura di un conto corrente rispetto al numero di mutuatari/consumatori nell'anno che non erano già correntisti della Banca.

⁴⁹ Doc. n. 64, allegato: doc. 27 in atti.

TABELLA N. 4

Anno	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> [mutui ordinari + mutui soci]	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> di consumatori non già titolari di conto	N. mutui immobiliari e di liquidità <u>non ai dipendenti</u> con apertura conto corrente tra data richiesta e data erogazione degli stessi mutui	Valori percentuali di abbinamento mutui <u>non ai dipendenti</u> con apertura conto corrente rispetto al totale mutui dell'anno	Valori percentuali di abbinamento mutui <u>non ai dipendenti</u> con apertura conto corrente rispetto al totale mutui dell'anno riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
Dal 1° giugno 2012	[1.000-3.000]	[<1.000]	[<1.000]	[20-30%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>	[50-60%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
2013	[1.000-3.000]	[1.000-3.000]	[<1.000]	[20-30%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>	[40-50%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
2014	[3.000-5.000]	[1.000-3.000]	[<1.000]	[10-20%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>	[40-50%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto
2015	[3.000-5.000]	[1.000-3.000]	[<1.000]	[20-30%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u>	[40-50%] del totale mutui dell'anno <u>non ai dipendenti</u> riferiti a mutuatari/ consumatori non già titolari di conto

63. Da tali dati, nonostante un lasso temporale ben più ristretto utilizzato per rilevare l'apertura di un conto corrente emergono, in ogni caso, percentuali di abbinamento significative. In particolare, se si tiene conto del più corretto rapporto tra numero di mutui con apertura conto corrente e numero totale mutui dell'anno sottoscritti da consumatori non già titolari di conto presso la Banca, nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015, tra la data di richiesta e quella di erogazione del mutuo, un mutuatario su due ha anche aperto un conto corrente presso Veneto Banca.

L'Offerta Pubblica di Transazione e l' "Iniziativa Welfare"

64. Nel corso del procedimento, la Banca ha promosso in data 9 gennaio 2017 un'Offerta Pubblica di Transazione⁵⁰ con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15% della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed

⁵⁰ Docc. nn. 43, 68, 69, 70 e 75 in atti.

il 31 dicembre 2016, presso una qualsiasi banca del Gruppo. Più precisamente, l'iniziativa è stata rivolta a circa 75.000 azionisti/soci, pari all'85% del totale azionisti/soci in essere di circa 88.000 unità, individuati secondo criteri soggettivi e oggettivi ed è stata destinata, in particolar modo, alle persone fisiche ed ai risparmiatori^{51 52}.

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, in data 11 aprile 2017, valutato il risultato definitivo dell'Offerta Pubblica di Transazione, ha deliberato la rinuncia da parte della Banca alla Condizione Sospensiva rappresentata dal raggiungimento della soglia dell'80% delle adesioni, che era stata inizialmente prevista per l'operatività dell'Offerta, e conseguentemente, ha deliberato il versamento del riconoscimento economico spettante agli azionisti che avevano aderito all'Offerta. L'ammontare complessivo del riconoscimento economico spettante agli azionisti aderenti è stato pari a 248,5 milioni di euro e sono state altresì attivate le esclusive condizioni commerciali riservate agli azionisti che hanno aderito all'Offerta⁵³.

65. Inoltre, alla luce dell'efficacia dell'Offerta di Transazione, il Consiglio ha anche deliberato nella medesima data dell'11 aprile 2017, l'avvio dell'"Iniziativa Welfare", con la quale la Banca ha messo a disposizione un Fondo per complessivi 30 milioni di euro a sostegno degli azionisti che versano in condizioni disagiate. L'Iniziativa, resa effettiva in data 4 maggio 2017, è stata destinata agli azionisti già rientranti nel perimetro dell'Offerta Pubblica di Transazione ma solamente se Persone Fisiche e/o Ditte Individuali con azioni depositate presso una delle banche del Gruppo^{54 55}.

3) Le argomentazioni difensive del Professionista

Sulla competenza e sul divieto di bis in idem

66. In via preliminare, il professionista ha svolto le seguenti argomentazioni difensive circa una possibile incompetenza dell'Autorità e violazione con il procedimento *de quo* del principio di *ne bis in idem*, con particolare riferimento alla pratica *sub a*).

⁵¹ Gli azionisti che rispondevano ai requisiti necessari hanno ricevuto a partire dal 10 gennaio 2017 una lettera con i dettagli dell'Offerta alla quale hanno potuto aderire, in seguito ad alcune proroghe, fino al 28 marzo 2017 recandosi presso la propria Filiale.

⁵² In aggiunta all'indennizzo, è stata anche riservata a chi avrebbe aderito all'Offerta pubblica di Transazione una Proposta Commerciale integrativa, facoltativa, denominata "PerTe" che offrirà condizioni di particolare favore su una serie di servizi e prodotti bancari (conti correnti, conti di deposito, mutui, etc.).

⁵³ Doc. n. 77 in atti.

⁵⁴ L'indennizzo sarà valutato da una apposita Commissione Welfare, che sarà composta preferibilmente da rappresentanze della società civile anche a livello locale e il criterio base di valutazione sarà l'ISEE, al fine di semplificare le procedure e accelerare i tempi di esecuzione.

⁵⁵ Docc. nn. 77 e 84 in atti.

67. Le condotte di cui a tale pratica rientrerebbero secondo il professionista, per quanto riguarda i profili di erogazione del finanziamento, nell'ambito della regolazione bancaria di competenza della Banca d'Italia e, per quanto riguarda i profili di collocamento dei titoli azionari, nell'ambito della regolazione del mercato finanziario di competenza della CONSOB.

68. Il preteso abbinamento forzoso tra erogazione di finanziamenti (specialmente nella forma dei mutui a condizioni agevolate, *i.e.* i cc.dd. "Mutui Soci") ed acquisto di azioni della Banca, secondo Veneto Banca, non potrebbe essere oggetto di sanzione da parte dell'Autorità in quanto diversamente la stessa Autorità interverrebbe a regolare l'attività di erogazione del credito, vietando in particolare la concessione di mutui a condizioni agevolate a beneficio di mutuatari che risultino anche titolari di un pacchetto minimo di azioni della banca erogante, ovvero interverrebbe a disciplinare il collocamento di azioni sul mercato finanziario, vietando in particolare all'intermediario di natura bancaria di collocare proprie azioni a beneficio di risparmiatori che contestualmente ottengano l'erogazione di un finanziamento a condizioni agevolate.

69. A supporto di questa sua argomentazione, la Banca richiama i procedimenti amministrativi sanzionatori che hanno avuto ad oggetto alcune pretese violazioni della regolazione bancaria e dei mercati finanziari avviati in questi ultimi anni dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea e dalla CONSOB. E a tal riguardo, Veneto Banca rileva che il concorso di questi procedimenti amministrativi sanzionatori avviati da più *authorities* sulla medesima condotta avrebbe l'effetto di generare un "doppio binario sanzionatorio" ai danni della Banca, con violazione del principio di *ne bis in idem*.

Nel merito

70. Il professionista, con le memorie pervenute nelle date del 16 dicembre 2016, dell'8 marzo e del 20 aprile 2017, ha ritenuto, poi, nel merito, l'insussistenza delle pratiche commerciali contestate e descritte al punto II del presente provvedimento, sulla base delle argomentazioni e osservazioni che seguono.

Pratica sub a)

71. Con riferimento alla pratica *sub a)*, *i.e.* il presunto abbinamento forzoso tra erogazione di finanziamenti ed acquisto di azioni della Banca, Veneto Banca ha innanzitutto contestato di aver mai dato vita - e tanto meno di averlo fatto nel periodo oggetto di accertamento (1° luglio 2012 - 31 dicembre 2014) - a una pratica commerciale che prevedesse di subordinare

l'erogazione di finanziamenti ai consumatori (mutui fondiari, credito al consumo, aperture di credito, fidi o altre forme di affidamento) alla circostanza che i prenditori procedessero contestualmente ad acquistare titoli della Banca.

72. Ciò emergerebbe, per la Banca, dalla documentazione in atti, in quanto non sarebbe ivi presente alcuna prova diretta del fatto che Veneto Banca abbia tenuto tali condotte. Sussisterebbero semmai per la Banca indizi gravi, precisi e concordanti sul fatto che non avrebbe mai tenuto le condotte ad essa imputate.

73. Tali indizi sarebbero riferibili a:

- l'inesistenza di direttive interne che dessero disposizioni alla forza commerciale di subordinare l'erogazione di finanziamenti all'acquisto di proprie azioni, in quanto *“subordinare l'erogazione ai consumatori di finanziamenti all'acquisto di proprie azioni non rientrava né rientra nelle politiche commerciali di Veneto Banca”*;
- l'assenza di incentivi per la forza commerciale della Banca direttamente e specificamente mirati ad incrementare il collocamento delle proprie azioni, secondo la Banca, tale evidenza sarebbe stata in particolare riscontrata in sede ispettiva anche attraverso le dichiarazioni dei dipendenti interrogati sulla questione;
- l'irrilevanza della documentazione sui reclami dei consumatori acquisita agli atti in quanto rappresentata da reclami non riguardanti propriamente forme di abbinamento forzoso tra finanziamenti ed acquisto di azioni Veneto Banca, ma relativi a problematiche di altro genere, estranee al perimetro del procedimento ovvero relativi a lamentele dei consumatori palesemente prive di qualsiasi fondamento;
- dati quantitativi sull'abbinamento tra finanziamenti (in particolare, mutui, e tra questi i “Mutui Soci”) ed acquisto di azioni dai quali emergerebbe il fatto che la Banca non avrebbe attuato la pratica commerciale aggressiva che le viene contestata.

74. A tale ultimo riguardo, Veneto Banca contesta che nell'elaborazione dei dati ai fini della nozione di contestualità non avrebbero dovuto rilevare gli acquisti di azioni effettuati dopo l'erogazione del finanziamento, così come richiesto dall'Autorità, dal momento che sul piano logico - anche ammettendo (senza concederlo) che la concessione dell'affidamento a condizioni privilegiate sia stata uno strumento di pressione sul consumatore per indurlo a sottoscrivere titoli della Banca - una volta ricevuto il mutuo il mutuatario poteva tranquillamente rifiutarsi di acquistare le azioni senza patire alcuna conseguenza sul rapporto creditizio già instaurato. Ne consegue per la Banca che tutti i dati quantitativi domandati dall'Autorità sarebbero

privi di rilievo, in quanto terrebbero irragionevolmente conto di una serie di acquisti di azioni che per essere stati effettuati dopo la stipula del mutuo non avrebbero mai potuto essere indebitamente condizionati dalla minaccia di non concedere un affidamento già concesso.

75. Inoltre, anche a prescindere da tale supposta irrazionalità dei criteri utilizzati dall'Autorità per raccogliere i dati quantitativi riguardanti il preteso abbinamento forzoso di mutui ed azioni, la Banca rileva che i valori delle percentuali di abbinamento di questi “prodotti abbinati” sarebbero privi di significato in quanto risulterebbero assai inferiori rispetto a quelli valorizzati dal provvedimento n. 21168 del 6 settembre 2016 per ritenere provata l'attuazione della pratica commerciale aggressiva imputata alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.).

76. Secondo Veneto Banca sulla base delle valutazioni già compiute dall'Autorità nel suddetto provvedimento n. 21168, l'abbinamento di mutui ed azioni compreso in una percentuale [20-30%] è da considerarsi assolutamente fisiologico ed idoneo a provare qualsiasi forma di pratica commerciale aggressiva, mentre soltanto in presenza di percentuali durevolmente stabilizzate tra il [60-70%] e l'[80-90%] sarebbe possibile ricavare una presunzione di esistenza di un comportamento illecito del professionista.

77. Infine, Veneto Banca evidenzia la liceità della prassi commerciale relativa al prodotto “Mutuo Soci”. Il consumatore che sceglie di diventare socio al fine di godere di condizioni economiche più favorevoli non patirebbe, per la Banca, infatti alcuna forma di condizionamento indebito, dal momento che egli compie questa scelta soltanto se la reputa commercialmente più vantaggiosa rispetto alle altre accessibili sul mercato. Più in generale, non vi sarebbe alcuna limitazione della libertà di scelta del consumatore riguardo al prodotto in questione, né alcuna induzione ad una scelta commerciale altrimenti evitata: dal momento che il consumatore ha scelto liberamente di divenire socio della Banca acquistandone un pacchetto minimo di azioni dopo averne valutato la convenienza in ragione del risparmio di spesa conseguibile mediante l'accesso alle condizioni di credito più favorevoli previste per il “Mutuo Soci”. Inoltre, secondo Veneto Banca, la discrasia tra il numero di azioni necessarie per diventare soci della Banca e quello richiesto per accedere al “Mutuo Soci” non genererebbe né incrementerebbe in alcun modo il potere di condizionamento (se esistente) a disposizione della Banca per orientare la propria clientela verso i propri mutui e distoglierla dall'offerta dei concorrenti.

78. Da ultimo, il professionista fa presente che la fissazione di un numero minimo di azioni possedute dal cliente per accedere a condizioni agevolate

costituisce un elemento tipico dell'offerta commerciale di molte altre banche cooperative italiane, che ricorre anche nelle offerte commerciali di alcune banche che non perseguono lo scopo mutualistico. Pertanto, la pratica imputata come scorretta a Veneto Banca, *i.e.* il subordinare all'acquisto di proprie azioni la possibilità di accedere ad un mutuo a condizioni privilegiate, rappresenterebbe nei fatti una prassi di mercato largamente generalizzata, che si ritrova nell'offerta commerciale di moltissime banche italiane.

Pratica sub b)

79. Con riferimento alla pratica *sub b)*, *i.e.* il presunto abbinamento forzoso tra erogazione di finanziamenti ed apertura di un conto corrente presso la Banca, per Veneto Banca, non vi sarebbe traccia di alcun documento in grado di fornire una prova diretta del fatto che la Banca abbia esercitato una forma di "indebito condizionamento" nei confronti dei consumatori in tal senso.

80. Più precisamente, non vi sarebbe prova dell'esistenza di direttive o sollecitazioni impartite dai vertici della Banca ai propri dipendenti ad aprire nuovi conti correnti in abbinamento ai mutui, subordinando la concessione di questi ultimi all'instaurazione di un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca e non vi sarebbe neppure traccia di mere sollecitazioni ad incrementare il numero di conti correnti.

81. A tal riguardo, secondo Veneto Banca non possono assumere rilievo in tal senso le *mail* interne alla Banca acquisite in sede ispettiva presso la Filiale, ed in cui si fa riferimento al solo obbligo di comunicare, attraverso l'invio quotidiano di un *report*, i dati sulla produzione relativa a determinati prodotti offerti dalla Banca, tra cui il numero di conti correnti. Tali documenti non possono per il professionista essere assunti a prova, neppure indiretta, dell'esistenza di indicazioni provenienti dai vertici della Banca volte ad incrementare il numero di conti correnti subordinando la concessione del mutuo all'apertura di un conto collegato al mutuo stesso, da accendere presso la medesima Banca.

82. La conclusione non muterebbe, per Veneto Banca, neppure a voler ritenere tali *mail* sintomatiche di una, peraltro del tutto legittima, sollecitazione dei vertici della Banca ad aumentare il numero di conti correnti, vista l'assenza di qualsiasi indicazione in merito alle modalità attraverso cui raggiungere tale obiettivo.

Più realisticamente, il solo valore che può essere assegnato a tali *mail* è quello di monitoraggio del concreto andamento dell'attività delle singole Filiali, circostanza anche questa del tutto incapace di assumere rilievo ai fini

dell'accertamento della pratica commerciale scorretta ipotizzata.

Inoltre, la Banca evidenzia che agli atti del fascicolo istruttorio non vi è alcuna evidenza di segnalazioni e reclami di consumatori che lamentino, anche solo incidentalmente, di essere stati costretti o condizionati ad aprire un conto corrente presso Veneto Banca in cambio della concessione di un mutuo da parte della Banca.

83. Infine, vi sono i dati quantitativi relativi all'abbinamento tra mutui e conti correnti, che confermerebbero l'assenza di una qualsivoglia "pratica legante" tra mutui e conti correnti della Banca.

84. Peraltro, nel periodo oggetto di accertamento istruttorio era vigente una circolare che tra le indicazioni operative impartite al personale della Banca, prevedeva che la concessione del mutuo avvenisse lasciando libera la scelta del cliente se aprire o meno contestualmente un rapporto di conto corrente presso la Banca stessa.

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA

85. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda, tra gli altri, prodotti di finanziamento, in data 21 aprile 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

86. Con parere pervenuto in data 19 maggio 2017, la suddetta Autorità ha rappresentato che nel 2014 ha già disposto, per i profili di propria competenza, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del T.U.B. nei confronti di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Veneto Banca [*omissis*].

V. PARERE DELLA CONSOB

87. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda, tra gli altri, prodotti di investimento, in data 21 aprile 2017 è stato richiesto il parere alla CONSOB, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

88. La CONSOB non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Questioni preliminari

89. In via preliminare, va affrontata l'eccezione di incompetenza dell'Autorità sollevata dal professionista nelle proprie memorie difensive, in particolare, nella memoria conclusiva pervenuta in data 20 aprile 2017, eccezione che non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

90. Sul punto si consideri che la pratica *sub a)* si riferisce ad un'ipotesi di condotta aggressiva consistente nell'aver indebitamente indotto i consumatori all'acquisto di titoli della Banca, come condizione necessaria ai fini dell'erogazione di finanziamenti e che la pratica *sub b)* si riferisce ad una fattispecie oggetto di specifica individuazione quale pratica commerciale scorretta all'interno dell'art. 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo.

91. Detti comportamenti non trovano divieto e riscontro alcuno nella disciplina dettata dal T.U.B. e dal T.U.F. ma, al contrario, integrano delle ipotesi di pratiche commerciali scorrette il cui accertamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 3 e 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

92. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di Parte secondo cui l'accertamento dell'Autorità violerebbe il principio del *ne bis in idem*, in considerazione dell'avvenuto avvio, da parte della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea e della CONSOB, di procedimenti sanzionatori su "*pretese violazioni della regolazione bancaria e dei mercati finanziari*" che riguarderebbero questioni simili rispetto a quelle oggetto del presente procedimento, con particolare riferimento alla pratica *sub a)*.

93. Al riguardo, valga osservare che, da quanto emerge dalle evidenze in atti, il procedimento in esame si differenzia da quelli instaurati presso la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la CONSOB sotto il profilo delle condotte esaminate. Le pratiche *sub a)* e *sub b)* oggetto del procedimento *de quo*, infatti, non riguardano la valutazione di profili oggetto della vigilanza bancaria e finanziaria esercitata tempo per tempo dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea, quali: il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; l'adeguatezza del governo societario, dell'organizzazione amministrativa e contabile nonché dei controlli interni e dei sistemi di remunerazione e di incentivazione e il rispetto dei requisiti prudenziali, [omissis], previsti dal T.U.B. e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e Direttiva 2013/36/UE ovvero condotte operative irregolari/illecite nei confronti della clientela rispetto alla disciplina contenuta nel T.U.F. sui servizi e sull'attività di investimento, ma l'abbinamento forzoso

rispettivamente finanziamenti – titoli e mutui – conti correnti. Con specifico riferimento, inoltre, alla pratica *sub a)*, le condotte ivi esaminate attengono alle iniziative commerciali poste in essere dal professionista finalizzate al collocamento di propri titoli azionari presso la clientela che traggono origine non da richieste di prodotti di investimento, ma da richieste di finanziamento presentate dai clienti stessi alla Banca per l'acquisto di immobili ovvero per esigenze di liquidità, ad esempio quelle connesse alla ristrutturazione di un immobile.

94. Alla luce di quanto sopra considerato, risulta, pertanto, in conclusione, priva di pregio l'eccezione di incompetenza e violazione del *ne bis in idem* avanzata dalla Banca rispetto alle pratiche commerciali *sub a)* e *sub b)* ad essa contestate.

Valutazioni nel merito

95. Oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento sono le seguenti condotte: *i)* l'aver nei fatti condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni e *ii)* l'aver nei fatti indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto corrente presso la Banca. Più precisamente, i consumatori intenzionati a richiedere dei finanziamenti sarebbero stati costretti, al fine di potervi accedere, a sottoscrivere titoli della Banca e nel caso dei mutui ad aprire un conto corrente presso Veneto Banca. Pertanto, rientrano nell'ambito oggettivo di valutazione del procedimento unicamente quelle iniziative commerciali poste in essere dal professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli presso la clientela e alla sottoscrizione di rapporti di conto corrente che traggono origine da richieste di finanziamento presentate dai clienti stessi alla Banca.

Pratica sub a)

96. In particolare, le risultanze del procedimento appaiono confermare la vendita abbinata finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società, in particolare, in occasione dell'aumento di capitale del 2014, al fine di giungere al successo della ricapitalizzazione e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento dei *ratio* patrimoniali previsti da Basilea III e necessari per il superamento del *Comprehensive Assessment* della Banca Centrale Europea). Dalle risultanze istruttorie è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente procedimento ha avuto maggiore diffusione e, pertanto, la medesima deve

circoscrivere a questa specifica forma di prestito.

97. Numerose evidenze, infatti, confermano come ai consumatori soci o non soci istanti mutui alla Banca venissero in modo forzoso collocate azioni della medesima. Ciò emerge da:

- le dichiarazioni di alcuni funzionari/dirigenti di Filiale che confermano che fosse politica della Banca quella di collocare prodotti di finanziamento abbinati all'acquisto di titoli azionari;
- le incalzanti richieste via *mail* del 2014 di spingere sui collocamenti azionari e sull'acquisizione di nuovi soci⁵⁶ e di reportistica sulle azioni collocate dai singoli operatori di Filiale provenienti dalle Direzioni territoriali⁵⁷;
- le segnalazioni di consumatori pervenute all'Autorità e alcuni reclami prodotti dallo stesso professionista nei quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere l'apertura di un mutuo fosse l'acquisto di azioni della Banca, e, in particolare, l'acquisto di un ammontare di azioni tale da far assumere a chi lo non fosse la qualifica di socio e tale da poter far accedere il consumatore al prodotto di mutuo soci;
- i dati relativi alla crescita della compagine sociale e degli azionisti che dal 2012 al 2014 risultano essere state pari addirittura al [50-60%]⁵⁸;
- la disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinare mutui - azioni avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio⁵⁹.

98. In particolare, i dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinare mutui - titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio sono indicativi di questa politica commerciale fortemente perseguita dalla Banca di collocamento di proprie azioni ad ogni richiesta di mutuo dei consumatori. Le percentuali di mutui in abbinamento a titoli, riportate nella TABELLA N.1 sono, infatti, rilevanti e sintomatiche di questa spinta e, infatti, tenuto conto dei criteri 6 mesi prima/6 mesi dopo e medesimo anno, risulta che circa un mutuo immobiliare e di liquidità su tre negli anni 2013 e 2014 è avvenuto con collocamento di titoli della Banca contestuale. Le percentuali di abbinamento mutui – titoli, sono, poi, ancora più significative se si considerano i valori mensili (TABELLA N. 2) in quanto si raggiungono picchi del [40-50%] circa per il 2013 e del [50-60%] circa per il 2014. Inoltre, qualora si tenga conto, invece, del criterio del periodo di

⁵⁶ Docc. nn. 25.4.1, 25.4.2 e 25.4.33 in atti.

⁵⁷ Docc. nn. 25.4.5 e 25.4.36 in atti.

⁵⁸ Se si considerano i soli azionisti – non soci, l'incremento degli stessi è stato di circa il [40-50%] nel medesimo periodo 2012-2014.

⁵⁹ Doc. n. 41, allegati: docc. 3 e 5 in atti.

riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, tali percentuali assurgono al [40-50%] negli anni 2013 e 2014, con picchi del [60-70%] circa nel 2013 e del [60-70%] circa nel 2014.

99. Sempre le risultanze istruttorie hanno, inoltre, fatto emergere che, al fine di giungere al successo della predetta operazione di ricapitalizzazione e, in particolare, dell'aumento del capitale del 2014 e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati, è stato offerto ai consumatori/persone fisiche, nel caso in cui questi ultimi richiedessero un prodotto di mutuo - sotto la prospettazione di un prodotto particolarmente conveniente - il “mutuo soci”, che li obbligava all'acquisto di pacchetti minimi di azioni della Banca pari a numero 200 azioni per accedere al mutuo *de quo* riservato ai soci e a non vendere tali pacchetti azionari in modo da non scendere sotto la soglia pari a numero 200 azioni, per determinati periodi (24 mesi successivi alla stipula del mutuo), al fine di non perdere le specifiche condizioni economiche ivi previste. Si è, infatti, anche rilevato dalla disamina dei dati quantitativi forniti dal professionista che, a partire dal secondo quadrimestre del 2013 (inizio commercializzazione), un mutuo su tre circa di questi mutui abbinati alle azioni è stato un “mutuo soci” e che, quindi, con riferimento alle suddette percentuali di abbinamento mutui - azioni relative all'insieme dei mutui immobiliari e di liquidità, comprensivo sia dei mutui ordinari sia dei mutui soci, quest'ultima tipologia di finanziamenti ha pesato sul complesso delle vendite abbinata per un terzo⁶⁰.

100. Tale offerta del “mutuo soci” è stata, infatti, anch'essa - nell'ambito delle più generali sollecitazioni al collocamento dei titoli della Banca - fortemente spinta dalle strutture di vertice con riguardo alla clientela *retail*, tanto da far sì che giungesse a percentuali di sottoscrizione elevate sia che si considerino i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica di socio (a prescindere dal momento dell'acquisizione di tale qualifica) sia che si tenga conto dei consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio contestualmente al mutuo.

101. Con riguardo all'eccezione formulata da Veneto Banca circa l'elaborazione dei suddetti dati quantitativi relativi all'abbinamento mutui-azioni, effettuata dalla medesima Banca sulla base della nozione di contestualità richiesta dall'Autorità e al fatto che non avrebbero dovuto rilevare gli acquisti di azioni effettuati dopo l'erogazione del finanziamento, poiché una volta ricevuto il mutuo il consumatore/mutuatario avrebbe ben potuto rifiutarsi di acquistare le azioni senza patire alcuna conseguenza sul rapporto creditizio già instaurato e non vi sarebbe stato alcun indebito

⁶⁰ Pertanto, i restanti due terzi sono rappresentati da tipologie di mutui immobiliari e di liquidità ordinarie.

condizionamento, si rappresenta quanto segue. Dalla documentazione in atti è emerso che l'acquisto di azioni in abbinamento alla delibera/sottoscrizione del mutuo non è sempre avvenuto antecedentemente ovvero contestualmente alle medesime, né è riprova quanto dichiarato dai funzionari/dirigenti di Filiale circa il fatto che: *“Tali azioni potevano essere acquisite in vista della sottoscrizione del contratto di mutuo anche attraverso iniziale versamento della somma corrispondente, bloccata per finalità di successivo acquisto azioni attraverso un atto di ritenzione e compensazione, documento connesso al contratto di mutuo stesso (mutuo ordinario a cui venivano applicate le condizioni del mutuo soci)”*. Pertanto, con la sottoscrizione di tale atto, denominato “atto di ritenzione e compensazione”, è stato consentito ad alcuni consumatori che al momento della stipula del contratto di mutuo non erano soci ovvero quantomeno titolari di azioni nel numero minimo necessario, vincolando delle somme per finalità di successivo acquisto di azioni, di beneficiare delle condizioni economiche del mutuo soci. Con ciò rendendo possibile la delibera/sottoscrizione di un mutuo ordinario alle condizioni di un mutuo soci con un successivo acquisto delle azioni necessarie.

102. Con riguardo, poi, all'ulteriore eccezione sollevata da Veneto Banca circa la liceità della prassi commerciale relativa proprio al prodotto “mutuo soci”, *i.e.* il consumatore sceglie senza alcuna costrizione di diventare socio al fine di godere delle condizioni economiche più favorevoli dei prodotti riservati ai soci, si rileva che, a prescindere dalla legittimità di questa prassi, essa si inserisce nell'ambito di una più ampia strategia perseguita dalla Banca che, come già rilevato, non solo attraverso il mutuo soci, ma anche attraverso tutte le altre tipologie di mutuo offerte ha proceduto al collocamento delle proprie azioni.

103. Tale condotta, infatti, discendeva dalla necessità per la Banca di rafforzarsi patrimonialmente, conseguente a dati di bilancio negativi all'epoca dei fatti e in vista della prossima applicazione del *corpus* di norme di Basilea III, della partecipazione al *Comprehensive Assessment* della Banca Centrale Europea e del passaggio della Banca alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea.

104. Con specifico riferimento al mutuo soci, la Banca ha fatto leva su di una particolare convenienza economica del medesimo per il raggiungimento di scopi ultronei agli interessi della clientela. In questo modo ha condizionato la scelta del consumatore il quale, versando in una situazione di evidente asimmetria informativa rispetto alla Banca ed essendo sottoposto a pressioni (riconducibili, da un lato, al particolare pressing effettuato a livello di marketing e, dall'altro, alla prospettazione di condizioni particolarmente

vantaggiose - cui si accompagnava la totale e strumentale assenza di informazioni circa gli effettivi rischi sottesi alla sottoscrizione di quella particolare tipologia di mutuo -) di fatto veniva indotto a ritenere che non vi fossero alternative migliori e dunque altre possibilità di scelta. Ciò specie alla luce del fatto che il soggetto richiedente il mutuo riversa in una situazione di particolare debolezza e vulnerabilità dovuta alle proprie condizioni economiche e alle circostanze stesse della richiesta del mutuo.

105. Rispetto a tale prodotto, peraltro, “la convenienza economica” evidenziata dal professionista appare vanificata, come provato dalle evidenze documentali, dall’esborso connesso con l’acquisto di azioni necessarie per accedervi.

Infatti, come da stessa affermazione della Banca, il numero richiesto di 200 azioni per accedere al “mutuo soci” pari al suddetto investimento di circa 8.000 euro (peraltro, riscontrabile solo in questo prodotto riservato ai soci e non in altri, quali “Happy Prestito/Happy Casa Soci”, Conto Fido Soci”, che prevedevano ai fini del loro accesso la sottoscrizione del numero inferiore di 100 azioni pari a quello richiesto per l’ammissione a socio), discendeva dal *quantum* delle agevolazioni messe a disposizione del mutuatario con il medesimo, nell’ambito di un bilanciamento tra costi e benefici per l’una e per l’altra parte. Tale bilanciamento rendeva l’offerta commerciale *de qua* equilibrata, nel senso che l’ammontare delle agevolazioni ivi previste era controbilanciato dalla partecipazione al capitale della società. In altri termini, le prospettate convenienti condizioni economiche del mutuo soci rispetto al mutuo ordinario, in particolare, uno *spread* e, quindi, un tasso d’interesse più basso, che hanno determinato nel corso degli anni dell’ammortamento (e determinano ancora per i mutui in essere) un risparmio per il mutuatario, sono state nei fatti compensate, *rectius* ripagate, dall’investimento iniziale minimo richiesto in numero 200 azioni della Banca.

106. Infine, si rappresenta che, benché la Banca avesse una lunga storia di società cooperativa, solo nel 2013 e in pieno svolgimento della più volte richiamata operazione di ricapitalizzazione iniziata nella seconda metà del 2012, la medesima ha sentito l’esigenza commerciale di proporre questo nuovo prodotto ai soci, prevedendo ai fini della sua adesione l’acquisto di numero 200 azioni, titoli di una società non quotata e, quindi, per loro stessa natura, difficilmente negoziabili e liquidabili. Ciò, peraltro, in un momento in cui i dati bilancio della Banca erano già iniziati ad essere negativi e con la concreta possibilità, poi, infatti, verificatasi a distanza di poco tempo

(nell'anno 2015, per ben due volte⁶¹), che, qualora i dati in questione fossero rimasti tali, si sarebbe dovuto effettuare un deprezzamento delle azioni, con perdita di valore di un investimento consistente all'epoca dei fatti nella ragguardevole cifra di circa 8.000 euro.

107. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra svolte, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento offerti dal professionista.

108. Veneto Banca subordinando con modalità aggressive l'erogazione dei mutui richiesti dai consumatori alla sottoscrizione da parte dei medesimi di propri titoli ha esercitato un indebito condizionamento nei loro confronti, costringendoli all'acquisto di azioni, da essi inizialmente non contemplato, pur di ottenere il finanziamento. Nel caso dei "Mutui Soci", tale indebito condizionamento si realizzerebbe, in particolare, nei confronti dei consumatori non soci e dei soci detentori di azioni in numero inferiore a 200, con la necessaria sottoscrizione da parte loro dei predetti pacchetti minimi di azioni pari a numero 200 azioni, con un esborso, quindi, minimo *pro capite* all'epoca dei fatti di circa 8.000 euro), al fine di accedere a questi prodotti di mutuo riservati ai soci particolarmente vantaggiosi creati proprio a tal fine, titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili e, che, per determinati periodi (i citati 24 mesi successivi alla stipula del mutuo), non possono essere disinvestiti con l'effetto di scendere sotto la soglia di numero 200 azioni pena la perdita delle specifiche condizioni economiche ivi previste. Si deve, poi, considerare che con il "mutuo soci" e più in generale, con i mutui immobiliari e di liquidità, il consumatore sta chiedendo di accedere ad un prestito di rilevante entità inerente all'acquisto ovvero alla ristrutturazione di un immobile, atto rispetto al quale il medesimo può avere anche già assunto rilevanti obbligazioni nei confronti di terzi (es. venditori, agenti immobiliari, imprese edili). Pertanto, rileva, a tal riguardo, anche la situazione di forte asimmetria tra la posizione della Banca concedente il finanziamento e quella potenzialmente debole e vulnerabile del cliente/consumatore istante dovuta oltre che alle proprie condizioni economiche e alle circostanze della richiesta del mutuo anche alla complessità del prodotto.

⁶¹Nell'aprile e nel dicembre 2015, quando il valore delle azioni Veneto Banca è sceso rispettivamente a 30,50 euro e 7,3 euro. Cfr. Comunicati stampa del 9 e 18 aprile e 2 dicembre 2015 presenti sul sito della Banca www.venetobanca.it nella sezione "Comunicati stampa"/"2015".

Pratica sub b)

109. Nel corso dell'attività istruttoria è emerso anche che contestualmente alla sottoscrizione di un mutuo avveniva, altresì, l'apertura di un conto corrente. La Banca ha in altri termini reso necessario instaurare presso di sé un nuovo rapporto di conto corrente ai fini del perfezionamento del mutuo.

110. Tale comportamento è stato riscontrato attraverso le elevate percentuali di abbinamento mutui/conti correnti rilevate in tutto il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015 (TABELLA N. 3), che consentono di affermare che i consumatori, che in questo arco temporale hanno sottoscritto una qualsiasi tipologia di mutuo con Veneto Banca e che non erano alla data di richiesta/sottoscrizione correntisti di Veneto Banca, nella quasi totalità dei casi hanno aperto un conto corrente presso la medesima. Infatti, nel citato periodo, considerando coloro che non erano già in possesso di un conto corrente presso la Banca al momento della richiesta e della sottoscrizione del mutuo, le percentuali di abbinamento mutui-conti correnti, non sono mai scese al di sotto del [90-100%].

111. Inoltre, con specifico riferimento all'anno 2014, quello dell'aumento di capitale della Banca, come rilevato in istruttoria, la pratica legante risulta anche dalle seguenti circostanze di fatto:

- nell'operazione di aumento di capitale del 2014 era richiesta ai fini dell'adesione all'offerta da parte dei terzi la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo, circostanza per la quale il consumatore istante di un mutuo veniva indotto ad acquistare titoli della Banca ai fini del buon esito dell'operazione *de qua* (pratica *sub a*) in precedenza accertata) e costretto, pertanto, per via della suddetta pratica ad aprire anche un conto corrente presso la Banca. Infatti, come riportato nella Scheda di Adesione all'operazione di aumento di capitale del 2014, l'aderente prendeva atto che qualora non avesse intrattenuto alcun rapporto di clientela con Veneto Banca o altra banca del Gruppo Veneto Banca sarebbe stata richiesta l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli presso la medesima sul quale versare un importo pari al controvalore delle azioni richieste⁶²;
- con le incalzanti richieste via *mail* provenienti dalle Direzioni territoriali di collocamento e reportistica sulle azioni collocate dai singoli operatori di Filiale nelle quali veniva richiesto anche l'invio quotidiano del numero di conti correnti negli anni 2013 e 2014, i

⁶² Doc. n. 4 in atti.

vertici hanno esercitato nei confronti delle unità locali delle rilevanti sollecitazioni ad aprire anche nuovi conti correnti⁶³. La pressante richiesta di reportistica quotidiana sulla produzione di nuove aperture di conti correnti non può, infatti, non tradursi nei confronti delle Filiali in una sollecitazione di quest'ultima, tenuto conto che qualora nessun prodotto tra quelli oggetto della lista da inoltrare fosse stato "venduto" il *report* sarebbe dovuto essere trasmesso dalla Filiale alla Direzione territoriale con la dicitura "*report negativo*", con evidente nocumento per la Filiale in questione in termini di considerazione della sua produttività ed efficienza da parte dei propri vertici territoriali. Come nelle evidenze rilevato, venivano anche effettuati da parte dei vertici confronti tra le Filiali e le diverse aree territoriali sulle produzioni riscontrate unitamente alle relative valutazioni, che risultavano negative non solo in caso di presenza di zeri, ma anche quando i risultati non erano ritenuti soddisfacenti.

112. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra svolte, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 3-*bis* del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento offerti dal professionista.

113. Veneto Banca approfittando della propria posizione contrattuale, ha imposto di fatto ai mutuatari/consumatori l'apertura di un conto corrente collegato al mutuo presso la stessa, contravvenendo al all'articolo 20, comma 2 e al disposto di cui al comma 3-*bis*, dell'art. 21 del Codice del Consumo.

Sulla contrarietà alla diligenza professionale

114. In base all'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo entrambe le pratiche commerciali in oggetto non sono conformi alla diligenza professionale che può legittimamente attendersi da un operatore nel settore bancario. In particolare, è da evidenziare che non si è riscontrato da parte di Veneto Banca, il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta e del fatto che rappresenta un operatore importante nel contesto bancario italiano, capogruppo dell'omonimo Gruppo Veneto Banca. Si tenga, peraltro, conto anche della circostanza per la quale negli anni in cui

⁶³ Docc. nn. 25.4.5 e 25.4.36 in atti.

le pratiche commerciali *de quibus* sono state poste in essere e, più precisamente, nel 2014, il sistema bancario era già a conoscenza del fatto che di lì a poco sarebbe entrata in vigore (2 luglio 2014) la direttiva *BRRD* (*Bank Recovery and Resolution Directive*), la c.d. direttiva *bail-in*, il cui termine di recepimento è stato fissato al 31 dicembre 2014 e in base alla quale gli Stati membri dovevano applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (tra cui il *bail-in* stesso) che dovevano essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016. Proprio nel corso del 2014 Veneto Banca ha posto in essere le varie fasi decisionali e procedurali per pervenire all'aumento di capitale effettuato in tale anno.

La direttiva prevedeva che nelle situazioni di banche in dissesto o a rischio di dissesto, *e.g.* quando le medesime avevano azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale, anche i consumatori, detentori di azioni, obbligazioni subordinate e/o ordinarie, depositi delle stesse, avrebbero “partecipato” alla risoluzione della crisi direttamente con il proprio patrimonio. Pertanto, in particolare, con riferimento alla pratica *sub a)*, la Banca, ponendo in essere questa forte spinta commerciale al collocamento di propri titoli presso la clientela-consumatori, attraverso la concessione di finanziamenti, ha messo questi sottoscrittori a rischio di dover partecipare con il loro patrimonio azionario al ripiano delle perdite conseguenti a possibili crisi della medesima.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

115. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

116. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento sono state accertate due distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale e funzionale, poste in essere con condotte prive del requisito dell'unitarietà, non appare applicabile né l'istituto del concorso formale né quello della continuazione, con

conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.

117. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Si rileva sin d'ora che, nel caso di specie, non assume rilievo la modalità di calcolo del fatturato della Banca, *i.e.* pari nel 2016 a circa [omissis] euro sulla base di quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE e a circa [omissis] euro applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90. In entrambi i casi, il totale delle due sanzioni irrogate rappresenta infatti una percentuale ampiamente inferiore all'1% del fatturato della Banca.

Pratica sub a)

118. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica dimensione economica del professionista e del fatto che rappresenta un importante operatore nel contesto bancario italiano ed europeo, capogruppo di una delle 15 realtà creditizie italiane considerate di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea⁶⁴.

119. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica *sub a)* in quanto aggressiva, l'entità del pregiudizio economico derivante per i consumatori e la situazione di debolezza degli stessi. Rileva, infatti, al riguardo la circostanza che l'ammontare minimo di azioni acquistato da ciascun consumatore, al fine di poter accedere al mutuo soci, è stato pari a numero 200, con un esborso, quindi, minimo *pro capite* (considerato il valore di ciascuna azione all'epoca dei fatti) di circa 8.000 euro, nell'ambito di mutui ipotecari anche di rilevante entità. Pertanto, al già relevantissimo onere derivante dal mutuo si è associato anche il considerevole esborso per l'acquisto dei titoli, peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca all'epoca dei fatti. Inoltre, rileva, altresì, la situazione di forte asimmetria tra la posizione della Banca concedente il mutuo e quella potenzialmente debole e vulnerabile del cliente/consumatore istante dovuta alle proprie condizioni economiche e alle

⁶⁴ Cfr. <https://www.venetobanca.it/it/profilo>.

circostanze stesse della richiesta del mutuo.

120. Sempre riguardo alla gravità delle condotte, si consideri il grado di diffusione della pratica estesa al territorio nazionale, tenuto conto della rete di filiali della Banca distribuite in quasi tutte le regioni italiane.

121. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica *sub a)* sia stata posta in essere a decorrere quantomeno dalla seconda metà dell'anno 2012 sino alla fine dell'anno 2014, periodo in cui emerge l'abbinamento mutui – azioni della Banca.

122. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto Banca per la pratica *sub a)* nella misura di 3.400.000 € (tremilioniquattrocentomila euro).

123. Tuttavia in considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, circostanze attenuanti per la pratica *sub a)*, in quanto il professionista ha posto in essere due iniziative di natura risarcitoria a favore degli azionisti *l'Offerta Pubblica di Transazione e l'“Iniziativa Welfare”* sopra descritte, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 3.200.000 € (tremilioniduecentomila euro).

124. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio provvisorio al 31 dicembre 2016 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto Banca per la pratica *sub a)* nella misura di 2.900.000 € (duemilioninovecentomila euro).

Pratica sub b)

125. Con riguardo alla gravità della violazione, si richiamano gli elementi precedentemente discussi sulla dimensione economica del professionista, sulla situazione di forte asimmetria tra la posizione della Banca concedente il mutuo e quella potenzialmente debole e vulnerabile del cliente/consumatore istante il mutuo e sulla diffusione delle condotte.

126. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica *sub b)* sia stata posta in essere a decorrere quantomeno dalla seconda metà dell'anno 2012 sino alla fine dell'anno 2015, periodo in cui emerge l'abbinamento mutui – conti correnti della Banca.

127. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto Banca per la pratica *sub b)* nella misura di 2.300.000 € (duemilionitrecentomila euro).

128. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio provvisorio al

31 dicembre 2016 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto Banca per la pratica *sub b)* nella misura di 2.100.000 € (duemilionicentomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere della Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette: la pratica *sub a)*, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo e la pratica *sub b)*, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di scelta del medesimo in relazione ai prodotti di mutuo, facendovi accedere solo sottoscrivendo titoli della Banca e che sia necessario instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo.

DELIBERA

a) che la pratica commerciale *sub a)* descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Veneto Banca S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

b) che la pratica commerciale *sub b)* descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Veneto Banca S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

c) di irrogare alla società Veneto Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.900.000 € (duemilioninovecentomila euro) per la pratica *sub a)*;

d) di irrogare alla società Veneto Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.100.000 € (duemilionicentomila euro) per la pratica *sub b)*.

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo